



# COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E CULTURA  
ATTIVITA' PRODUTTIVE - COMMERCIO - SUAP

**ORDINANZA N. 46**

**Porto Mantovano, il 22/05/2020**

**OGGETTO: DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER I MERCATI NEL TERRITORIO COMUNALE  
DAL 24 MAGGIO 2020 AL 31 MAGGIO 2020.**

## IL SINDACO

**VISTO** l'art 50, comma 5 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

**VISTO** il decreto-legge 33 del 16 maggio 2020, che all'articolo 1, comma 14, dispone *"Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16."*;

**VISTO** il Dpcm 17 maggio 2020 e i relativi allegati, recante le misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in vigore dal 18 maggio;

**RICHIAMATA** l'Ordinanza Presidente Regione Lombardia n.547 del 17 maggio 2020 "ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E DELL'ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19";

**SENTITE** le Associazioni di Categoria dei commercianti ambulanti;

## ORDINA

La riapertura dei mercati scoperti del Comune di Porto Mantovano, nella loro configurazione completa, settori non alimentare e alimentare, confermando la localizzazione in Piazza della Resistenza e Piazza dei Marinai, del mercato dei produttori agricoli della domenica e ambulante del martedì, nonché la localizzazione in Piazza S. Allende, del mercato ambulante del venerdì a Soave, nel rispetto e sotto l'osservanza delle seguenti misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza:

### 1. DI INDIVIDUARE:

- a. la capienza massima di n.24 posteggi per il mercato dei produttori agricoli della domenica e pertanto la capienza massima di n.48 persone contemporaneamente presenti all'interno dell'area stessa, dando atto comunque che in caso di assenze di operatori il numero massimo di persone contemporaneamente presenti all'interno dell'area stessa potrà essere pari a due persone per posteggio;
- b. la capienza massima di n.40 posteggi per il mercato ambulante del martedì e pertanto la capienza massima di n.80 persone contemporaneamente presenti all'interno dell'area stessa, dando atto comunque che in caso di assenze di operatori il numero massimo di persone contemporaneamente presenti all'interno dell'area stessa potrà essere pari a due persone per posteggio;

- c. la capienza massima di n.3 posteggi per il mercato ambulante del venerdì (a Soave) e pertanto la capienza massima di n.6 persone contemporaneamente presenti all'interno dell'area stessa, dando atto comunque che in caso di assenze di operatori il numero massimo di persone contemporaneamente presenti all'interno dell'area stessa potrà essere pari a due persone per posteggio;
2. **DI SOSPENDERE**, a motivo della configurazione attuale delle aree mercato, la “spunta” nei mercati ambulanti, per evitare la presenza di ulteriori operatori che potrebbero dar luogo ad assembramenti;
  3. **DI PREVEDERE** che il perimetro dell'area di ogni mercato venga delimitato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi sia un varco di accesso separato da quello di uscita dall'area stessa, su percorso interno all'area mercatale a senso unico ove possibile;
  4. **DI PREVEDERE** che gli accessi siano regolamentati e controllati dai volontari della Protezione Civile per i mercati del martedì e della domenica caratterizzati da maggior afflusso di persone;
  5. **DI CONSENTIRE**, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone all'interno dell'area mercatale, l'accesso ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani;
  6. **DI RACCOMANDARE** la rilevazione da parte del personale addetto, volontari della Protezione Civile, della temperatura corporea dei clienti, prima del loro accesso all'area di mercato, dei mercati del martedì e della domenica caratterizzati da maggior afflusso di persone;
  7. **DI INIBIRE** l'accesso all'area delle persone aventi temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C, con invito a ritornare alla propria abitazione, al fine di limitare al massimo i contatti sociali comunicandogli di contattare il proprio medico curante;
  8. **DI FAR RISPETTARE** ai clienti, muniti di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e il divieto di assembramenti, sia all'interno dell'area di mercato sia nell'area di attesa per l'accesso alla stessa;
  9. **DI CONSENTIRE** la presenza di non più di tre operatori per ogni posteggio purché siano osservate le misure di prevenzione igienico-sanitaria e le distanze di sicurezza;
  10. **L'OBBLIGO** da parte degli operatori commerciali di attenersi alle seguenti prescrizioni:
    - pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
    - uso obbligatorio delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani
    - mettere a disposizione della clientela prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
    - rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
    - rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
    - in caso di vendita di abbigliamento, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
    - in caso di vendita di beni usati, igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.
  11. **DI PREVEDERE** che il posizionamento dei banchi, rispetti la distanza laterale tra un posteggio e l'altro di almeno 1 metro;
  12. **DI DARE** informazione della presente ordinanza attraverso pubblicazione sul sito istituzionale e all'albo pretorio comunale;
  13. **DI DARE ATTO** che i termini di validità della presente ordinanza - 31 maggio 2020 - sono pari all'Ordinanza Presidente Regione Lombardia n.547 del 17 maggio 2020;

**DISPONE**

La trasmissione della presente Ordinanza al Servizio Polizia Locale per i controlli e gli adempimenti della presente ordinanza, nonché alla Prefettura di Mantova – Ufficio Territoriale del Governo, al Comando Stazione Carabinieri di Porto Mantovano, all'Area Tecnica dell'Ente e ad A.SE.P srl.

#### **AVVISA CHE**

Avverso il presente provvedimento è concesso ricorso al TAR entro 60 (sessanta) gg. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) gg. dalla notifica, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

Allegati:

- Planimetria mercato produttori agricoli della domenica
- Planimetria mercato ambulante del martedì
- Planimetria mercato ambulante del venerdì

Lì, 22/05/2020

**IL SINDACO**  
**SALVARANI MASSIMO**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)